

BGer 2C_301/2022 vom 11. Mai 2022

Bundesgericht, 2022-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_301_2022

FR: TF 2C_301/2022 du 11 mai 2022

IT: TF 2C_301/2022 del 11 maggio 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.2

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF ; cfr. DTF 134 II 349 consid. 1.4) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta.

E. 2.1

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 229 consid. 2.2. e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 2.2

Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, la parte ricorrente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami). La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).

E. 2.3

Nell'impugnativa all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. Essa non contiene infatti considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Inoltre essa è insufficientemente motivata. Per quanto concerne l'apprezzamento delle prove in particolare, la critica del ricorrente si esaurisce nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte. Incombeva invece al ricorrente specificare quale/i mezzo/i di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza querelata - non sarebbe/ro stato/i debitamente considerato/i dalla Corte cantonale rispettivamente spiegare e dimostrare in che il senso e la portata del/i medesimo/i non sarebbero stati arbitrariamente valutati. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio, ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.

E. 2.4

Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 11 maggio 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.